PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 7

Fondo ordinario per le comunità montane

A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunita' montane, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministro dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunita' montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilita' del fondo viene ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. L'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 e' subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalita' stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987. L'ammontare delle somme spettanti alle comunita' montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunita' montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunita' montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti e' attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunita' montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali. Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalita' di riscossione, le finalita' del fondo e quant'altro, riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni". I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunita' montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvedera'

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sara' consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunita' montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

Versione in vigore dal 2 luglio 1987, non più in vigore dal 1 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256
Titolo	I — Bilanci, trasferimenti e mutui
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-256-1987/art-7-fondo-ordinario-per-le-comunita-montane/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it